

Spett.le

CICO S.R.L.
Via Nenni, 16/20
60127 ANCONA
P.IVA 01420730424
PEC cicosrl@legalmail.it

OGGETTO: Servizio triennale (2026-2027-2028) di manutenzione preventiva e controlli funzionali su strumentazione analitica (cappe e autoclavi) in uso presso il Laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi per un importo massimo stimato di Euro 16.072,00, IVA esclusa, e presso il Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche AMAP per un importo massimo stimato di Euro 18.854,49, IVA inclusa

CPV: 50413000-3 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di prova

CIG: BAD32CDAD5

Premesso che:

Con **Decreto del Dirigente** n. ____ del _____ è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia" approvato con deliberazione del CDA n. 57 del 30.10.2025, nonché dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento diretto di un servizio di manutenzione preventiva e controlli funzionali su strumentazione analitica (cappe e autoclavi) in uso presso il Laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi per un importo massimo stimato di Euro 16.072,00, IVA esclusa (servizio triennale Euro 11.072,00, IVA esclusa + Euro 5.000,00, IVA esclusa, per prodotti extra lista e interventi di manutenzione straordinaria) e presso il Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche AMAP per un importo massimo stimato di Euro 18.854,49, IVA inclusa (servizio triennale Euro 10.454,50, oltre IVA dovuta per legge + Euro 5.000,00, oltre IVA dovuta per legge, per prodotti extra lista e interventi di manutenzione straordinaria) di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'AMAP affida alla società **Cico S.r.l.**, che accetta senza riserva, il servizio di manutenzione preventiva e controlli funzionali su strumentazione analitica (cappe e autoclavi) in uso presso il laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi e presso il Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche – AMAP per il triennio 2026-2027-2028, come di seguito dettagliato:

Laboratorio Centro Agrochimico Regionale AMAP di Via Roncaglia n. 20 - 60035 JESI (AN):

Strumento	Servizio	Anno 2026 <i>Euro (IVA esclusa)</i>	Anno 2027 <i>Euro (IVA esclusa)</i>	Anno 2028 <i>Euro (IVA esclusa)</i>
------------------	-----------------	---	---	---

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

Autoclave Asalmod.770 Vapor Matic sn.1300	Manutenzione preventiva - <i>n. 1 intervento all'anno (Ottobre)</i>	285,00	285,00	285,00
Autoclave PBI INTERNATIONAL Alfa Junior SN 22576	Manutenzione preventiva - <i>n. 1 intervento all'anno (Ottobre)</i>	285,00	285,00	285,00
Valutazione parametri fisici su entrambe le autoclavi	Contestuale alla manutenzione (Ottobre)	340,00	340,00	340,00
Cappa a flusso laminare Atlantic 1500 - SN 34	Controllo funzionale PQ MSC UNI EN 12469 – <i>n. 1 intervento all'anno contestuale alla sostituzione filtri (Ottobre)</i>	174,00	174,00	174,00
Cappa a flusso laminare Atlantic 1500 - SN 34	Sostituzione filtri Hepa – <i>n. 1 intervento (Ottobre)</i>	1.554,00	-	-
Cappa Aspirante ASEM mod. AC2000 - SN 4871	Controllo funzionale PQ UNI EN 14175 – <i>n.1 intervento all'anno contestuale alla sostituzione filtri (Ottobre)</i>	101,50	101,50	101,50
Cappa Aspirante ASEM mod. AC2000 - SN 4871	Sostituzione filtri a carbone e prefiltro - <i>n. 1 intervento all'anno (Ottobre)</i>	1.309,00	1.274,00	1.274,00
Cappa Aspirante ASEM mod.AC2000 - SN 4872	Controllo funzionale PQ UNI EN 14175 – <i>n. 1 intervento ogni due anni contestuale alla manutenzione autoclavi (Ottobre)</i>	-		-
Cappa Aspirante ASEM mod.AC2000 - SN 4873	Controllo funzionale PQ UNI EN 14175 – <i>n. 1 intervento ogni due anni contestuale alla manutenzione autoclavi (Ottobre)</i>	-	304,50	-
Cappa Aspirante Faster CHEMFREE - SN CHM- 120- S125	Controllo funzionale PQ UNI EN 14175 – <i>n. 1 intervento ogni due anni contestuale alla manutenzione autoclavi (Ottobre)</i>	-		-

**SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI"**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

Smaltimento filtri	n. 1 intervento contestuale all'attività di sostituzione filtri	600,00	600,00	600,00
IMPORTO TOTALE ANNUO (IVA esclusa)		Euro 4.648,50	Euro 3.364,00	Euro 3.059,50
IMPORTO TOTALE TRIENNALE (IVA esclusa)		Euro 11.072,00		

Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche – AMAP di Via T. Edison n. 2 - 60027 Osimo (AN):

Strumento	Servizio	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Autoclave Fedegari FVG1 – SN NB504ABF	Manutenzione preventiva - n. 1 intervento all'anno (Maggio)	485,00	485,00	485,00
Autoclave Fedegari FVG2 – SN NBF704BB	Manutenzione preventiva - n. 1 intervento all'anno (Maggio)	485,00	485,00	485,00
Validazione parametri fisici su entrambe le autoclavi	n. 1 intervento contestuale alla manutenzione	340,00	340,00	340,00
Cappa a flusso laminare Heto Holten modello Air HVR 2448 – SN 033473	Controllo funzionale EN 12469 – n. 1 intervento all'anno contestuale alla sostituzione filtri (Marzo)	234,00	174,00	234,00
Cappa a flusso laminare Heto Holten modello Air HVR 2448 – SN 033473	Sostituzione filtri Hepa – n. 1 intervento ogni due anni (Marzo)	-	1.254,00	-
Cappa chimica Erlab modello CaptairFlex 392 XLS – SN 18750-12	Controllo funzionale EN 14175 – n. 1 intervento all'anno (Marzo)	161,50	101,50	161,50
Cappa chimica Erlab modello CaptairFlex 392 XLS – SN 18750-12	Sostituzione filtri (carbone + filtri Hepa) - n. 1 intervento biennale (Marzo)	-	3.604,00	-
Smaltimento filtri			600,00	
TOTALE IMPORTO ANNUALE (IVA esclusa)		Euro 1.705,50	Euro 7.043,50	Euro 1.705,50
TOTALE IMPORTO TRIENNALE (IVA esclusa)		Euro 10.454,50		

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoresetecnico@emarche.it

TARIFFARIO PER INTERVENTI TECNICI STRAORDINARI (Osimo e Jesi)	EURO (IVA esclusa)
--	---------------------------

Costo orario manodopera in sede o presso cliente	100,00
Diritti fisso di chiamata	120,00
Diaria 1	50,00
Diaria 2	100,00
Diaria 3	200,00

RICAMBI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Osimo e Jesi)	EURO (IVA esclusa)
--	---------------------------

Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche	5.000,00
Laboratorio Centro Agrochimico Regionale AMAP	5.000,00

Totale per entrambi i laboratori (imponibile) 10.000,00

Per entrambi i laboratori, nell'importo complessivo del servizio in oggetto si intendono inclusi:

- smaltimento filtri (per il lotto 2 Osimo – l'intervento sarà eseguito nel mese di Marzo 2027);
- filtri;
- kit Dispositivi di Protezione individuale;
- bag per stoccaggio filtri cappe;
- strumentazione di misura.

Si intendono esclusi:

- Ricambi autoclave (da fatturare a consuntivo al termine dell'attività);
- Interventi di correttivo (da fatturare in base al tariffario indicato).

L'importo complessivo massimo stimato del servizio triennale per il Laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi è pari ad Euro 16.072,00, IVA esclusa, e per il Laboratorio Fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche AMAP è pari ad Euro 18.854,49, IVA inclusa, di cui Euro 5.000,00, per ciascun laboratorio, per eventuali prodotti extra lista ed interventi di manutenzione straordinaria non preventivabili al momento della stipula del contratto, come specificato nella tabella precedente.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria si farà riferimento al “**Tariffario per interventi tecnici straordinari (Osimo e Jesi)**” sopra riportato; tali interventi saranno concordati con la società Cico S.r.l. e saranno svolti da personale qualificato e periodicamente aggiornato.

Relativamente alla quota extra, ciascun laboratorio procederà all'emissione di ordinativi per eventuali prodotti extra lista e per interventi di manutenzione straordinaria, limitatamente all'effettivo fabbisogno dell'Agenzia, senza assumere obbligo alcuno con la società circa l'importo complessivo che risulterà definitivamente ordinato al termine del periodo contrattuale. Non è, altresì, previsto un importo minimo per il singolo ordinativo di fornitura.

Raggiunto il totale della quota extra riservata a ciascun laboratorio per ricambi e interventi di

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

manutenzione straordinaria, qualora disponibile e previo consenso con l'altro laboratorio, si potrà attingere dalla quota extra riservata a quest'ultimo.

Per il Laboratorio del Centro Agrochimico sito a Jesi (AN) in Via Roncaglia 20, referente Dott.ssa Carmen Maria Di Giacomo Tel. 071 808422 digiaco_carmen@amap.marche.it.

Per il Laboratorio Fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche AMAP sito a Osimo (AN) in Via Edison 2, referente Dott.ssa Monica Sbaffo Tel 071 808340 sbaffo_monica@amap.marche.it.

Cico S.r.l., si impegna ad eseguire il servizio di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

Cico S.r.l., si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale.

Fanno parte integrante del presente contratto n. 2 D.U.V.R.I., uno per il laboratorio di Jesi e l'altro per il laboratorio di Osimo, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed il "Patto di integrità", ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale complessivo massimo stimato per il triennio 2026-2027-2028, pari ad Euro 31.526,50, oltre IVA dovuta per legge, è specificato come segue:

- **Euro 10.454,50**, oltre IVA dovuta per legge, per il *Laboratorio Fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche AMAP*, così suddiviso:

- Euro 1.705,50, oltre IVA dovuta per legge, per il servizio svolto nel 2026;
- Euro 7.043,50, oltre IVA dovuta per legge, per il servizio svolto nel 2027;
- Euro 1.705,50, oltre IVA dovuta per legge, per il servizio svolto nel 2028;
- Euro 5.000,00, oltre IVA dovuta per legge, **per ricambi extra e interventi di manutenzione straordinaria** non preventivabili al momento di sottoscrizione del contratto.

- **Euro 11.072,00**, IVA esclusa, per il *Laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi*, così suddiviso:

- Euro 4.648,50, I.V.A. esclusa, per il servizio svolto nel 2026;
- Euro 3.364,00, I.V.A. esclusa, per il servizio svolto nel 2027;
- Euro 3.059,50, I.V.A. esclusa, per il servizio svolto nel 2028;
- Euro 5.000,00, IVA esclusa, **per ricambi extra e interventi di manutenzione straordinaria** non preventivabili al momento di sottoscrizione del contratto.

Per entrambi i laboratori, nell'importo complessivo del servizio in oggetto si intendono inclusi:

- smaltimento filtri (per il lotto 2 Osimo – l'intervento sarà eseguito nel mese di Marzo 2027);
- filtri;
- kit Dispositivi di Protezione individuale;
- bag per stoccaggio filtri cappe;
- strumentazione di misura.

Si intendono esclusi:

- Ricambi autoclave (da fatturare a consuntivo al termine dell'attività);
- Interventi di correttivo (da fatturare in base al tariffario indicato).

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

Il relativo costo da rischi interferenziali è pari a zero, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.
Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio eseguito nell'intero periodo indicato nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti a **Cico S.r.l.** dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato da **Cico S.r.l.** in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Cico S.r.l. non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Il contratto è stipulato a misura. Il contratto prevede la possibilità, in caso di necessità, di una quota extra stimata per prodotti extra lista e per interventi di manutenzione straordinaria, non preventivabili al momento della stipula del contratto, pari al massimo, per ciascun laboratorio, ad Euro 5.000,00 (oltre IVA dovuta per legge per il Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche – AMAP; IVA esclusa per Laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi), somma che sarà determinata dal reale fabbisogno dell'Agenzia durante il triennio.

Varianti

Fermo restando l'art. 120 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i. sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il RUP, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, la società **Cico S.r.l.**, è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra.

Al di là di questo limite la società **Cico S.r.l.**, ha diritto alla risoluzione contrattuale ed al pagamento delle prestazioni eseguite.

Revisione prezzi

Fermo restando quanto riportato all'articolo 1 del presente contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in presenza di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo. I prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Si applicano, altresì, i commi 2 bis, comma 3 lett. b) e comma 4 *quater* e Allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 3 – Durata del contratto

La durata del servizio di cui all'art. 1 del presente atto per il triennio 2026-2027-2028 decorre dalla data di stipula del presente contratto sino al 31.12.2028.

Articolo 4 – Domicilio

Cico S.r.l. elegge domicilio nella propria sede sita in Via Nenni n. 16/20, 60127 – ANCONA. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla società a mezzo PEC all’Agenzia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di **Cico S.r.l.**, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Cico S.r.l. si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d’indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- d) non opporre alla Stazione Appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Cico S.r.l. si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Cico S.r.l., si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Società si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Cico S.r.l. si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il CCNL applicabile è CCNL metalmeccanico artigianato - codice C049.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

Cico S.r.l., si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la Stazione Appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della società medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa da **Cico S.r.l.**

Dovranno essere emesse fatture separate per gli interventi svolti presso il Laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi (AN), in Via Roncaglia n. 20 e per gli interventi eseguiti a favore del Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche – AMAP, di Osimo (AN), Via Edison n. 2, previa regolare esecuzione della prestazione nell'anno di riferimento.

Il Pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di verifica di regolarità contributiva da parte della stazione appaltante.

I dati relativi all'Agenzia per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_e FatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **BAD32CDAD5**
- Decreto del Dirigente: **n. del**

per il Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche – AMAP

- Codice Progetto: **4.1**

per il Laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi

- Codice Progetto: **5.1**
- Le coordinate bancarie;

L'Agenzia è soggetta a split payment.

L'importo della fattura verrà pagato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni data fattura, solo dopo che il Responsabile Unico del Progetto o il DEC avrà rilasciato l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla società - e agli eventuali suoi sub contraenti – propedeutico al pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di subappaltare il servizio in oggetto.

Articolo 10 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, a concorrenza massima del 10% di detto ammontare. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna a **Cico S.r.l.** ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di

pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico del progetto.

È ammessa, su motivata richiesta della società la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 – Garanzia

A garanzia dell'offerta e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto, il concorrente e l'aggiudicatario non devono prestare, rispettivamente, una cauzione o fideiussione nel rispetto dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed una garanzia fideiussoria nel rispetto dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto trattandosi di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante ritiene opportuno non richiederle.

Articolo 12 – Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

pagamento

f) qualora l'appaltatore a seguito delle verifiche di cui all'art. 6 del presente contratto, risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.

Il presente contratto è soggetto alla **clausola risolutiva espressa**, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei confronti della società Cico S.r.l. nel caso emerga un esito negativo al controllo e verifica in corso sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 13 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere altresì in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile, nonché dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla società **Cico S.r.l.** da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

La società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 14 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della società stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della società degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 16 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo le misure minime di sicurezza da adottare. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione

dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AMAP – via T. Edison, 2 - 60027 Osimo (AN). L'Agenzia ha nominato come DPO MCG Network Srl - Riferimento: Avv. Michele Centoscudi che può essere contattato allo 0712210265 o tramite E- mail: dpo@amap.marche.it e PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 - Responsabile Unico del Progetto

Sono designati quale “Responsabile unico del progetto”, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., il Dott. Sandro Nardi, responsabile della E.Q. “Servizi Fitosanitari, CFN, Laboratorio fitopatologico, Difesa integrata, Studi e Sperimentazione” per il laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche – AMAP e per il Laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi “Direttore dell'Esecuzione del Contratto” la Dott.ssa Maria Carmen Di Giacomo responsabile della E.Q. “Laboratorio agrochimico, microbiologico e sensoriale, qualità dei prodotti agroalimentari”.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dalla Dirigente dell'Agenzia Dott.ssa Francesca Severini – a mezzo piattaforma telematica di negoziazione Net4market, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della società **Cico S.r.l.** - che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, modificato e integrato dal D.lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Cico S.r.l.
P.I. 01420730424

**SETTORE “FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI”**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

PATTO DI INTEGRITA'

(approvato con Decreto del Direttore n. 224 del 11.07.2023 e aggiornato a febbraio 2025)

Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Descrizione: Servizio triennale (2026-2027-2028) di manutenzione preventiva e controlli funzionali su strumentazione analitica (cappe e autoclavi) in uso presso il laboratorio del Centro Agrochimico di Jesi e presso il Laboratorio fitopatologico del Servizio Fitosanitario Regionale Marche – AMAP

CIG: BAD32CDAD5

PREMESSE

VISTI:

- **la Legge regionale Marche del 12.05.2022 n. 11** recante “Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;
- **l’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, secondo cui “*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.*”;
- **il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62** con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- **il decreto dell’Amministratore Unico dell’ASSAM n. 12 del 29.01.2014** con il quale è stato approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell’Agenzia ASSAM”, ora applicabile ai dipendenti dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” (di seguito AMAP);
- **il codice disciplinare della Giunta regionale Marche** applicabile anche al personale dell’AMAP;
- **la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015** avente ad oggetto “Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione 2015” e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:

1. previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati, di una

SETTORE “FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA’ DELLE PRODUZIONI”

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle condizioni contenute nei patti di integrità;

2. sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
 3. formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;
- **la Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019** avente ad oggetto "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", che richiama, in particolare, i seguenti punti:
- **il punto 1.3 del PNA 2019 avente ad oggetto "I doveri di comportamento"** in cui si ribadisce il ruolo importante rivestito dai codici di comportamento come già delineato nella strategia della Legge 190/2012, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. Il PNA 2019 sottolinea come *"il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle amministrazioni e gli obblighi di condotta devono essere estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché per i titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Quest'ultima deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l'obbligo di osservare il codice di comportamento, sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazioni e degli obblighi derivanti dal codice"*;
 - **il punto 1.8 del PNA 2019 recante "Divieti post-employment (pantouflage)", ripreso anche nel PNA 2022** che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*
 - *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;*
 - *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente"*;
 - **il punto 1.9 del PNA 2019 "I Patti d'integrità"** che dispone che *"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge*

**SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI"**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

06.11.2012 n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”;

- **il PNA 2022 approvato con Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 e i successivi aggiornamenti** ;
- **le linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019** sui conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici in cui è stato suggerito l'inserimento nei protocolli di integrità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
- **il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” che ha introdotto il PIAO;
- **la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 1 del 30.01.2025** di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenente anche gli aspetti riferiti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 “Conflitto d'interessi”, in forza del quale:

“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”.

**SETTORE “FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI”**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

VISTO l'articolo 95, comma 1 lettere b) e d), del D.lgs. 31.03.2023 n. 36, in forza del quale *“La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (...) b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; (...) d) al sussistere di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;”*

VISTO l'articolo 2 della legge 10.10.1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale *“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”*

PRESO E DATO ATTO CHE:

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
 - a) Amministrazione - Stazione appaltante: Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” (AMAP), P.IVA 01491360424 - Via T. Edison n. 2 60027 Osimo (AN) - Tel. 071-8081 – Fax 071-85979 - Pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it,
 - b) Operatore economico: **Cico S.r.l. - P.I. 01420730424** – Indirizzo sede legale: **Via Nenni n. 16/20 - 60127 - Ancona (AN) - Pec: cicosrl@legalmail.it**
2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni innanzi citate;
3. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio (Art. 101, comma 2, D.lgs. 31.03.2023 n. 36).

TUTTO CIÒ PREMESSO

**SETTORE “FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI”**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.

L'operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verificano nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l'esclusione dalla procedura, il diniego dell'aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto.

Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'operatore economico si impegna, infine, a segnalare all'AMAP qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall'operatore economico nei confronti dell'AMAP relativamente alla fase di esecuzione del contratto. L'AMAP accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni.

3. L'AMAP si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti ed i Dirigenti dell'AMAP comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

In particolare, l'AMAP si impegna ad acquisire idonea dichiarazione resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

4. L'AMAP si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
5. L'AMAP si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta

**SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI"**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

6. L'AMAP si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), del codice disciplinare della Giunta regionale Marche applicabile anche al personale dell'AMAP, dell'articolo 2, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, adottato con decreto dell'Amministratore Unico dell'ASSAM n. 12 del 29.01.2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, l'AMAP ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, adottato con decreto dell'Amministratore Unico dell'ASSAM n. 12 del 29.01.2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web www.amap.marche.it. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell'avvenuta comunicazione su richiesta dell'AMAP. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato dal D.P.R. 13.06.2023 n. 81, ed al Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili (art. 119 del D.Lgs. 36/2023).
4. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tal fine, l'AMAP e l'operatore economico convengono espressamente che l'esclusione non è automatica, ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l'aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori di mercato di riferimento. La valutazione dell'AMAP relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l'operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta dell'AMAP. Ai fini del presente atto, l'AMAP ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 l'operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che l'AMAP sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
 - a. intrecci personali tra gli assetti societari;
 - b. valore delle offerte in generale;
 - c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
 - d. provenienza territoriale delle offerte;
 - e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
 - f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'AMAP, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all'ente aderente alle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

1. L'AMAP si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'AMAP, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. L'AMAP, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. L'AMAP si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con l'AMAP;
 - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli;
 - c. esclusione dalle procedure indette dall'AMAP per un periodo di 3 anni;
 - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni;
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatti valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio. Gli atti negoziali stipulati dall'operatore economico in violazione del presente atto, non avranno comunque rilevanza nei confronti dell'AMAP.

AMAP
Il Dirigente

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

OPERATORE ECONOMICO
CICO S.R.L.

**SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI"**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it